



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**APPELLO TRIBUTARIO: I NUOVI DOCUMENTI SONO AMMISSIBILI SE
INDISPENSABILI ALLA DECISIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata - Sezione
2, Sentenza del 18/5/2026 dep. il 27/5/2026, n. 116

Composizione

Presidente rel. P. Materi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI
APPELLO - IN GENERE

**TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE
ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO
- PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - Produzione
di nuovi documenti Indispensabilità – Art. 58, comma 1,
D.Lgs. n. 546/1992.**

Massima

Nel giudizio di appello tributario, come modificato dal d.lgs.
n. 220/2023, è ammissibile la produzione di nuovi
documenti quando gli stessi risultino indispensabili ai fini
della decisione, ossia idonei ad eliminare ogni incertezza
sulla ricostruzione dei fatti accolta dal primo giudice,
confermandola o smentendola senza lasciare margini di
dubbio.

Rif. normativi

Art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992

Art. 4 del d.lgs. n. 220/2023

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 16456/2026 (VEDI)

Cass. n. 31726/2024 (VEDI)

Anno pubbl.

2026